138/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 79062**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. omissis), nata ad omissis, il omissis e residente in omissis (omissis), via omissis, n. omissis, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Francesco Elia (C.F. LEIFNC70C06G687H) e dall'Avv. Daniela De Salvatore (C.F. DSLDNL72C52E506Z), ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Elia in Roma, Largo Giuseppe Toniolo, n. 6, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti al presente giudizio agli indirizzi fax 06/37500689 e p.e.c. francescoelia@ordineavvocatiroma.org;

ricorrente –

CONTRO

- I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, (CF: 80078750587), con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande, n. 21 – in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in data 22.3.24 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313), allegata all'atto di costituzione in giudizio, dall'Avv. Flavia Incletolli (NCLFLV62T42H501M; pec: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura regionale del Lazio fax 06/94527726,;

- resistente;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 12 marzo 2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Rita De Rossi su delega orale per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'I.N.P.S., come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1. Con ricorso depositato in data 22.7.2021 parte ricorrente agisce, in proprio, quale titolare della pensione ai superstiti cat. ET n. 00697410, nonché di altra pensione di reversibilità cat. SO 21940828, nonché di pensione di vecchiaia n. 30191058, al fine di ottenere - previo annullamento (*recte*: disapplicazione) del provvedimento in data 2.3.2021 dell'I.N.P.S., in forza del quale è stato disposto il recupero, per quanto asseritamente corrisposto in eccedenza rispetto ai limiti di cumulabilità dei redditi posseduti, di cui alla tab. F, allegata al l. n. 335 del 1995, dal 1.1.2018 - la declaratoria di irripetibilità della somma di euro 1.076,00.

In conclusione, chiede di dichiarare l'inesistenza/ irripetibilità/inesigibilità dell'indebito contestato, con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

2. Con la memoria di costituzione, depositata in data 22.4.2024, l'I.N.P.S. ha concluso, chiedendo:

I. in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per mancanza del previo ricorso amministrativo al Comitato provinciale;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

II. in via principale, di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;

III. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, di condannare parte ricorrente al pagamento della diversa e minor somma eventualmente dovuta,

spese come per legge.

3. In esito all'udienza del 15.5.2024, questo Giudice, con ordinanza in data 17.5.2024, n. 79/2024, ordinava all'I.N.P.S. di depositare il fascicolo amministrativo e una relazione illustrativa che fornisse dettagliata evidenza, esponendo anche i relativi conteggi, delle verifiche operate dall'Istituto, con riserva di verifica d'ufficio circa l'ammissibilità del ricorso, e fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza odierna.

4. In data 24.2.2025 parte ricorrente depositava note autorizzate, corredate di documentazione, insistendo per le conclusioni rassegnate nel ricorso.

5. In data 3.3.2025 l'I.N.P.S. effettuava l'adempimento istruttorio, depositando note di udienza e documenti, insistendo per le conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, i difensori presenti delle parti si sono richiamati, come da verbale, agli scritti già versati in atti, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi dei medesimi e le repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo, letto al termine dell'udienza, riportato in calce.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.

2. In via pregiudiziale, invero, deve sollevarsi d'ufficio la questione di giurisdizione, dalla cui disamina consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

2.1 Dalla relazione depositata dall'I.N.P.S. in data 3.3.2025 si evince, infatti, con chiarezza, che il provvedimento censurato, e dunque il ricorso, ha per oggetto la rideterminazione dell'importo di pensione di reversibilità cat. ET ed il conseguente recupero di indebito.

2.2 Orbene, detta pensione di reversibilità afferisce a pensione erogata, sempre dall'I.N.P.S., quale rientrante tra le "Pensioni dipendenti

pubblici servizi di trasporto" e, quindi, deriva da iscrizione a forme pensionistiche ormai da tempo a carico della gestione AGO dell'I.N.P.S., la quale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr., con riguardo alla cat. ET, Cdc, sez. giur. Lazio, 13.2.2025, n. 93; id., 27.2.2024, n. 84; sez. giur. Sicilia, 22.12.2022, n. 888).

Ne deriva che non si verte in una fattispecie di pensione di reversibilità derivante da pensione di pubblico dipendente, fattispecie che, invece, rientra nella giurisdizione esclusiva di questa Corte.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti ed indicato il giudice ordinario, quale giudice avente giurisdizione, presso il quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 17, comma 2, c.g.c..

4. Atteso che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c. si dispone la compensazione delle spese del giudizio.

5. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

a. dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti ed indica il giudice ordinario, quale giudice avente giurisdizione, presso il quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 17, comma 2, c.g.c.;

b. compensa le spese legali;

c. nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.

Il GIUDICE

(Cons. Saverio Galasso)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il GIUDICE

(Cons. Saverio Galasso)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.03.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
13.03.2025 12:49:57
GMT+01:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03